



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 16 Febbraio 2017

BILANCIO

[Le micro-imprese entrano nel formato XBRL](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

DICHIARAZIONI

[Dichiarazione Iva: rettifica della detrazione per i forfettari](#)

di **Raffaele Pellino**

IVA

[Principio di unicità soggettiva per il gruppo Iva](#)

di **Marco Peirolo**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Prova rafforzata per le CFC passive income](#)

di **Marco Bargagli**

DICHIARAZIONI

[La detrazione Irpef del 50% dell'Iva pagata nel modello 730/2017](#)

di **Luca Mambrin**

PROFESSIONISTI

[Firm, Company, Corporation: come tradurre 'società' in inglese](#)

di **Stefano Maffei**

BILANCIO

Le micro-imprese entrano nel formato XBRL

di **Alessandro Bonuzzi**

Pubblicata sul sito **www.unioncamere.it** e sul portale **www.registroimprese.it** l'**edizione 2017** della **Guida** per la redazione e il deposito dei **bilanci**. Lo hanno reso noto nella giornata di ieri **Unioncamere** e il **Consiglio nazionale dottori commercialisti** con proprio **comunicato stampa**.

È noto che il **D.Lgs. 139/2015** ha introdotto rilevanti modifiche, già applicabili ai bilanci degli esercizi con inizio 1° gennaio 2016, agli articoli del codice civile, determinando, di conseguenza, l'aggiornamento dei **principi contabili nazionali** conclusosi al termine dello scorso anno con la pubblicazione delle versioni definitive.

Anche la **tassonomia XBRL** ha subito i necessari adeguamenti per garantire l'aderenza alla nuova normativa dei bilanci di esercizio. In particolare, le **principali novità** attengono:

- al fatto che il **rendiconto finanziario**, a differenza di quanto avveniva nella precedente versione tassonomica, diventa **prospetto quantitativo a sé stante**;
- all'introduzione del bilancio per le **micro-imprese** con i relativi **schemi quantitativi**.

La prima novità è conseguenza del **novellato** primo comma dell'[articolo 2423 cod. civ.](#), secondo cui il bilancio in forma ordinaria è costituito da **quattro parti**: stato patrimoniale, conto economico, **rendiconto finanziario** e nota integrativa.

Per quanto riguarda il **bilancio** per le **micro-imprese**, trattasi, a parere di Unioncamere, "*di una **importante semplificazione del procedimento amministrativo** che consentirà di individuare e leggere con adeguato dettaglio anche le vicende finanziarie di questo specifico segmento di imprese, molto rappresentato nel nostro Paese*".

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 2435-ter cod. civ.](#), sono **considerate micro-imprese** le società che nel **primo esercizio** o, successivamente, **per due esercizi consecutivi**, non abbiano superato due dei seguenti **limiti**:

- totale dell'**attivo** dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Queste imprese sono **esonerate** dalla redazione:

- del **rendiconto finanziario**;
- della **nota integrativa**, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni relative all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali ([articolo 2427 cod. civ., n. 9](#)) e all'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci ([articolo 2427 cod. civ., n. 16](#));
- della **relazione sulla gestione**, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dalla legge sul numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società ([articolo 2428 cod. civ., n. 3](#)) e sul numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio ([articolo 2428 cod. civ., n. 4](#)).

In pratica, quindi, il bilancio d'esercizio delle micro-imprese **può essere composto soltanto da stato patrimoniale e conto economico**. La forma, la struttura e i contenuti di questi documenti sono uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata.

È comunque facoltà delle società che rientrano nei parametri per essere considerate micro-imprese presentare il bilancio completo di nota integrativa e, eventualmente, anche di rendiconto finanziario; in tal caso, è d'obbligo redigere e depositare il **bilancio in forma abbreviata** usando la relativa tassonomia. Peraltro, al pari delle piccole imprese, anche alle micro-imprese è data la possibilità di presentare il **bilancio in forma ordinaria**.

Si evidenzia, poi, che la **nuova tassonomia** da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è la **versione "2016-11-14"**.

La nuova tassonomia consente di inserire **una sola volta** nel documento XBRL i **dati comuni alle varie parti del bilancio**. Ciò al fine di evitare **possibili incongruenze** dovute spesso a banali errori di inserimento e assicurare così un grado di **correttezza** del bilancio sempre maggiore.

Inoltre, questa versione della tassonomia consente di rendere **corrispondente** il **bilancio in formato XBRL** al **bilancio approvato in assemblea**, **riducendo** drasticamente la **necessità di doppio deposito**.

Infine, la nuova tassonomia "2016-11-14" dà la possibilità di predisporre anche il **bilancio consolidato** in formato XBRL, composto da: stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario (ove richiesto dalla legge). La **nota integrativa** del consolidato dovrà essere prodotta ed allegata in **formato PDF/A**.



 **EVOLUTION**
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by volare, Design by / Freepik

DICHIARAZIONI

Dichiarazione Iva: rettifica della detrazione per i forfettaridi **Raffaele Pellino**

Con l'avvicinarsi del termine di presentazione del modello Iva 2017 particolare attenzione va posta **alla rettifica della detrazione Iva** ([articolo 19-bis2 del D.P.R. 633/1972](#)) **nel caso da quest'anno si sia passati dal regime ordinario a quello forfettario** (Legge 190/2014). In generale, si ricorda che l'ammontare della rettifica produce effetti sulla determinazione del saldo annuale Iva.

Passaggio al regime forfettario

Con il passaggio, dal 1° gennaio 2017, dalle regole ordinarie di applicazione dell'Iva al regime forfettario, per effetto del **mutato regime di detrazione**, il **contribuente potrebbe essere tenuto ad effettuare** nell'ambito della dichiarazione annuale Iva **la rettifica della detrazione** di cui all'[articolo 19-bis.2 del D.P.R. 633/1972](#).

Si rammenta infatti che, secondo l'[articolo 1, comma 61 della Legge 190/2014](#): *“il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfettario comporta la rettifica della detrazione ... da operarsi **nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie**”*.

Sul piano operativo la **rettifica va effettuata**:

- *“limitatamente”* ai **beni e servizi non ancora ceduti/utilizzati** esistenti al 31/12/2016;
- per i **beni ammortizzabili** (compresi i beni immateriali), se al 31/12/2016 non è ancora trascorso un quinquennio dall'acquisto del bene (ci si riferisce ai beni acquistati a partire dal 2013); non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%; per questi, dunque, la rettifica della detrazione non va effettuata;
- per i **beni immobili**, se al 31/12/2016 non è ancora trascorso un decennio dalla data di acquisto o di ultimazione (ci si riferisce agli immobili acquistati o ultimati dal 2008).

Riguardo le **modalità di calcolo della rettifica** in esame occorre tener conto dei seguenti criteri:

- per i **beni ammortizzabili**, la rettifica è calcolata *“con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio”*; per le autovetture, la rettifica riguarda solo la quota dell'Iva detratta in via ordinaria (in genere il 40% dell'Iva a credito);

- per **gli immobili**, la rettifica è calcolata con riferimento a **tanti decimi** dell'imposta detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio;
- per **i beni ed i servizi non ancora ceduti/utilizzati** la rettifica riguarda l'intera Iva detratta all'acquisto.

La compilazione del modello Iva 2017

I soggetti che, a partire dal 2017, si avvalgono del regime forfetario, nell'ambito del modello Iva devono:

- **barrare la casella del rigo VA14** per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale Iva precedente all'applicazione del regime;

VA14 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

1 ☐

- riportare nel **rigo VF70 l'ammontare della rettifica** (con segno negativo).

VF70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)

,00

Ciò detto, ipotizziamo che un contribuente sia passato dal 01/01/2017 al regime forfetario e che presenti al 31/12/2016 la **seguente situazione** ai fini della rettifica della detrazione:

Anno	Descrizione acquisto	Rettifica
2012	Attrezzatura per € 3.000 + Iva	NO
2013	Beni di costo non superiore a € 516,46	NO
2014	Arredamento per € 4.000 + Iva (€ 880)	€ 352 (880 x 2/5)
2015	Attrezzatura per € 5.000 + Iva (1.100)	€ 660 (1.100 x 3/5)
	PC per € 1.000 + Iva (€ 220)	€ 132 (220 x 3/5)
2016	Beni di costo non superiore a € 516,46	NO
2016	Arredamento per € 2.000 + Iva (€ 440)	€ 352 (440 x 4/5)
2016	Autovettura per € 15.000 + Iva (€ 3.300), detratta in misura pari al 40% (€ 1.320)	€ 1.056 (1.320 x 4/5)
TOTALE		€ 2.552 (352 + 660 + 132 + 352 + 1056)

L'ammontare pari a € 2.552 va indicato nel **rigo VF70**; ipotizzando che per il 2016 l'Iva a credito sia pari a € 2.750 e l'Iva a debito a € 3.480, il **modello Iva 2017** è così compilato:

VA14 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA ☐ ☒

VF25 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24) **2.750**,00

VF70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-) **- 2.552**,00

VF71 IVA ammessa in detrazione **198**,00

	DEBITI	CREDITI
VL1 IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ20)	3.480 ,00	
VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)		198 ,00
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	3.282 ,00	
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

**LA DICHIARAZIONE IVA E LE NOVITÀ
NORMATIVE ED INTERPRETATIVE**



IVA

Principio di unicità soggettiva per il gruppo Iva

di **Marco Peirola**

Nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, di cui alla L. 23/2014, al Governo è stato devoluto il compito di riesaminare la disciplina dell'**Iva di gruppo**.

La revisione proposta nell'ambito della riforma fiscale è volta all'attuazione del **principio di unicità soggettiva previsto dalla normativa unionale**, in quanto l'attuale sistema – regolato dall'[articolo 73, comma 3, del D.P.R. 633/1972](#) e dal [D.M. 13 dicembre 1979](#) – è caratterizzato dal **mantenimento della soggettività passiva delle singole società facenti parte del gruppo**.

In esito all'ordinanza della **Corte di Cassazione n. 5503/2007**, la Corte di giustizia, nel caso Ampliscientifica e Amplifin (causa C-162/07), si è espressa sulla **legittimità della disciplina dell'Iva di gruppo**, affermando che il regime del gruppo Iva presuppone necessariamente, qualora uno Stato membro ne faccia applicazione, che, per effetto della normativa nazionale di trasposizione, il **soggetto passivo sia unico** e che al **gruppo** sia assegnato un **unico numero di partita Iva**. L'[articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE](#), di "ricasting" dell'articolo 4, par. 4, dell'abrogata VI Direttiva CEE, dispone infatti che, previa consultazione del Comitato Iva, ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le **persone stabilite nel territorio** dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

In Italia, invece, la disciplina in esame è stata recepita in termini diversi; in particolare, **senza dare luogo ad una vera e propria unificazione soggettiva** delle società facenti parte del gruppo, ma attuando comunque una deroga, sia pure parziale, ai principi in materia di soggettività d'imposta, attraverso la previsione di una **procedura unificata di compensazione e di versamento del tributo** ([risoluzione AdE 347/E/2002](#)).

Dando attuazione al principio espresso dalla L. 23/2014, che ha delegato il Governo a realizzare una riforma del sistema fiscale improntata a criteri di maggiore equità e trasparenza e orientata alla crescita, i [commi 24–31](#) dell'articolo 1 della L. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) hanno istituito nel D.P.R. 633/1972 la disciplina del gruppo Iva mediante l'introduzione del **nuovo Titolo V-bis, che comprende gli articoli da 70-bis a 70-duodecies**.

La novellata disciplina, applicabile a partire **dal 1° gennaio 2018** e con concreta **operatività dal 2019**, deve essere interpretata alla luce delle indicazioni fornite in materia dalla Corte di giustizia e delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nella comunicazione COM(2009)325 del 2 luglio 2009, in cui vengono fornite agli Stati membri le **linee guida** per recepire le disposizioni dell'articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE rispettando i **principi**

fondamentali del sistema comunitario dell'Iva.

Su specifici aspetti, come quello riguardante il **profilo soggettivo** della disciplina dell'Iva di gruppo, le indicazioni della Corte e della Commissione non sono del tutto allineate.

In merito ai **requisiti per la costituzione del gruppo Iva**, l'[articolo 70-bis del D.P.R. 633/1972](#) specifica che possono avvalersi del nuovo regime i **soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione**, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui al successivo [articolo 70-ter](#).

La Relazione illustrativa ha precisato che non possono partecipare al gruppo Iva i **soggetti che non esercitano un'attività d'impresa, arte o professione, anche se identificati ai fini dell'imposta**. È il caso degli **enti non commerciali** non soggetti passivi Iva, di cui all'[articolo 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972](#), ai quali sia attribuito il numero di partita Iva per effetto del **superamento del limite annuo di acquisti** di provenienza intracomunitario previsto dall'[articolo 38, comma 5, lettera c\), del D.L. 331/1993](#), pari a 10.000 euro.

La **limitazione dell'adesione al gruppo Iva** riferita ai soggetti passivi è in linea con l'interpretazione dell'[articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE](#) fornita dalla Commissione europea, ma non con quella della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Riguardo alla **nozione di "persone"**, di cui all'[articolo 11, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE](#), la Commissione intende riferirsi a coloro che soddisfano i criteri per essere **soggetti passivi** ai fini dell'Iva. Cosicché un'entità che non sia un soggetto passivo, o perché non soddisfa la definizione di cui all'articolo 9, par. 1, o perché è un ente pubblico che agisce nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 13, par. 1, **non può essere membro** di un **gruppo Iva**. I giudici comunitari, invece, hanno affermato che il gruppo Iva si applica anche ai **soggetti non passivi d'imposta**, tenuto conto non solo del tenore letterale del dato normativo, ma anche della sua collocazione sistematica nell'ambito del Titolo III della Direttiva 2006/112/CE e degli obiettivi perseguiti dal regime in esame (causa C-109/11, Commissione/Repubblica ceca; causa C-95/11, Commissione/Danimarca; causa C-86/11, Commissione/Regno Unito; causa C-65/11, Commissione/Paesi Bassi; causa C-74/11, Commissione/Finlandia; causa C-85/11, Commissione/Irlanda).

Occorre poi rilevare che l'[articolo 70-quinquies del D.P.R. 633/1972](#), nel regolare gli effetti che scaturiscono dalla costituzione del gruppo Iva sulle operazioni poste in essere dai partecipanti, non definisce la portata applicativa della sentenza Skandia America (causa C-7/13), relativa ai **rapporti tra casa madre e stabile organizzazione appartenente al gruppo Iva**. Cionondimeno, è dato rilevare che il principio **dell'unitarietà giuridica della stabile organizzazione** rispetto alla casa madre, consacrato dalla sentenza FCE Bank (causa C-210/04), deve intendersi derogato quando la stabile organizzazione o la casa madre fanno parte di un gruppo Iva. Ne discende che se, per esempio, la stabile organizzazione fa parte di un gruppo Iva, la **casa madre deve assoggettare ad imposta le prestazioni di servizi** rese nei suoi confronti, come statuito dai giudici europei.

Infine, per ciò che riguarda la disciplina dell'Iva di gruppo, si dà conto che, con **comunicato stampa** pubblicato lo scorso 10 febbraio, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, **per il 2017, è ancora possibile comunicare l'opzione per la liquidazione dell'Iva di gruppo inviando l'apposito modello già utilizzato in passato** (modello Iva 26), in **alternativa** alla previsione introdotta dalle legge di Bilancio 2017, secondo cui la scelta per la liquidazione dell'Iva di gruppo va comunicata nella **dichiarazione annuale Iva** presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (quadro VG).



Prova rafforzata per le CFC passive income

di **Marco Bargagli**

Come noto, con il **decreto crescita e internazionalizzazione delle imprese** (D.Lgs. 147/2015), in vigore dal **7 ottobre 2015**, il legislatore ha **reso facoltativa** la **presentazione dell'interpello** che consente di disapplicare la **disciplina CFC**, mantenendo l'obbligo di **indicare in dichiarazione** i redditi conseguiti dalle imprese estere controllate, ai fini di un **completo monitoraggio** da parte del Fisco.

Infatti, nel corso di un'eventuale **controllo fiscale**, il contribuente sarà comunque **tenuto a fornire** agli uffici dell'Amministrazione finanziaria **le esimenti tassativamente previste dalla normativa tributaria**, al ricorrere delle quali **non opera la tassazione per trasparenza** dei redditi conseguiti all'estero da parte delle imprese estere controllate (c.d. *CFC legislation*).

Nello specifico, ai sensi dell'[articolo 167, comma 5, lettere a\) e b\) del Tuir](#), il regime CFC **non si applica** se il soggetto residente in Italia **dimostra, alternativamente**, che la società non residente svolge **un'effettiva attività industriale o commerciale**, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento, oppure che dalle partecipazioni **non consegue l'effetto** di localizzare i redditi in Stati o territori a **fiscalità privilegiata**.

In buona sostanza, la **normativa anti – paradiso fiscale** non opera qualora venga dimostrata la **reale operatività** e l'**effettiva attività** svolta dalla controllata estera, ossia la **manca di intenti o effetti elusivi** finalizzati alla **distrazione di utili** dall'Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata.

Con riferimento alla **documentazione necessaria** per dimostrare l'**assenza di intenti elusivi** riferiti alla partecipazione detenuta nella CFC [ex [articolo 167, comma 5, lett. b\) del Tuir](#)] la [circolare AdE 51/E/2010](#) ha chiarito che il contribuente **è tenuto a presentare la documentazione contabile e fiscale** idonea a dimostrare che i redditi conseguiti dalla società estera collegata o controllata sono prodotti **in misura non inferiore al 75 per cento** in Stati o territori **diversi da quelli a fiscalità privilegiata** ed ivi sottoposti integralmente a **tassazione ordinaria**.

In particolare, **dovrà essere esibita la documentazione fiscale** attestante l'**effettivo ed integrale assoggettamento dei redditi medesimi a tassazione ordinaria** nell'anno per il quale è richiesta la **disapplicazione della normativa**, unitamente alla **sintetica illustrazione del sistema di tassazione** vigente, ai fini delle imposte sui redditi, nel **Paese o territorio di produzione dei redditi**.

Inoltre, prosegue il citato documento di prassi, nel caso in cui si voglia **invocare la seconda esimente** prevista dall'ordinamento tributario, dimostrando la **congruità del "carico fiscale complessivo di gruppo"**, il contribuente dovrà produrre **dati e documenti** da cui risulti la **composizione e le modalità di determinazione del reddito** della società *black list* di **livello più elevato**, l'eventuale distribuzione di tale reddito alle società sovraordinate, sino alla controllante residente, e la **misura della tassazione** cui è stato complessivamente assoggettato il reddito prodotto dalla CFC.

Con specifico riferimento alle imprese estere denominate "**passive income companies**", ossia le controllate che hanno **conseguito in maggioranza proventi di tipo passivo** (interessi, dividendi, *royalties* e servizi infragruppo), la normativa di riferimento ([articolo 167, comma 5-bis, del Tuir](#)) – ai fini della disapplicazione della normativa in rassegna – richiede una **"prova rafforzata"**.

Infatti, per espressa disposizione normativa, l'esimente relativa **all'esercizio di un'effettiva attività industriale o commerciale**, come principale attività nel mercato dello Stato o territorio di insediamento, **non si applicherebbe** qualora i proventi della società o altro ente non residente provengano per più del 50% dalla **gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie**, dalla **cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali** relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla **prestazione di servizi** nei confronti di soggetti che **direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente**, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi **compresi i servizi finanziari**.

Quindi, in base ad una prima **interpretazione letterale** della disposizione, quando sia verificata la prevalenza di "*passive income*" **iscritti nel conto economico della società estera**, sembrerebbe **esclusa la possibilità** per il soggetto residente di avvalersi della prima esimente ([articolo 167, comma 5, lettera a\) del Tuir](#)) e, dunque, di **dimostrare l'esercizio di un'effettiva attività di impresa** nel mercato dello Stato di insediamento.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, con la citata [circolare AdE 51/E/2010](#), ha precisato che al realizzarsi dei presupposti di cui all'[articolo 167, comma 5-bis, del Tuir](#), **l'esame dell'Amministrazione finanziaria** sarà diretto a **verificare non solo la sussistenza degli elementi normalmente rilevanti ai fini della disapplicazione della disciplina CFC** per il ricorrere della prima esimente ([articolo 167, comma 5, lettera a\) del Tuir](#)), **ovverosia l'effettività sostanziale della struttura estera e dell'attività dalla stessa svolta nel mercato dello Stato o territorio di insediamento**, ma anche la **mancanza di intenti o effetti elusivi** finalizzati alla distrazione di utili dall'Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata [ex [articolo 167, comma 5, lett. b\) del Tuir](#)].

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

La detrazione Irpef del 50% dell'Iva pagata nel modello 730/2017

di Luca Mambrin

L'[articolo 1, comma 56, della Legge 208/2015](#), al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare, ha introdotto una **nuova detrazione Irpef**, pari al **50%** dell'importo corrisposto **per il pagamento dell'Iva**:

- per l'**acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale** in classe energetica **A o B**,
- **effettuato entro il 31.12.2016**,
- ove il cedente sia un'**impresa costruttrice**.

La detrazione va ripartita in **dieci quote** annuali.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti nella [circolare 20/E/2016](#), la quale, tenuto conto delle **finalità** della disposizione in esame, diretta a "equilibrare" il costo degli oneri fiscali delle cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad Iva rispetto alle medesime operazioni soggette all'imposta di registro, **ha esteso l'agevolazione** non solo agli acquisti effettuati da imprese "costruttrici" ma anche a quelli **effettuati da imprese di "ripristino" o "ristrutturatrici"** che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'[articolo 3, comma 1, lett. c\), d\) ed f\)](#), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001.

Per poter beneficiare della detrazione in esame, un contribuente deve acquistare, direttamente dall'impresa costruttrice, nel periodo compreso **tra gennaio e dicembre 2016**, una **unità immobiliare a destinazione residenziale di classe energetica A o B**, a prescindere da ulteriori requisiti. Pertanto la detrazione spetta, sia per acquisti di immobili destinati ad abitazione principale, sia per acquisti di immobili da tenere a disposizione o da dare in locazione a terzi e **non sono previste esclusioni per gli immobili di lusso**.

Per quanto riguarda **le pertinenze**, quali, ad esempio, posto auto e cantina, l'Agenzia, nella [circolare 20/E/2016](#), ha precisato che possa applicarsi il criterio dell'estensione del beneficio fiscale spettante all'unità abitativa anche alla pertinenza, a condizione che:

- l'acquisto della pertinenza avvenga **contestualmente** all'acquisto dell'unità abitativa;
- l'atto di acquisto dia evidenza del **vincolo pertinenziale**.

Dato che la norma di riferimento non contiene una specifica disposizione che vieti il **cumulo** della detrazione in commento con altre agevolazioni in materia di Irpef, la [circolare AdE 20/E/2016](#) **ammette** poi la possibilità che il contribuente che acquista un'unità immobiliare all'interno di un edificio **interamente ristrutturato** dall'impresa di costruzione possa beneficiare:

- **sia della detrazione del 50% dell'Iva sull'acquisto;**
- **sia dell'agevolazione** spettante ai sensi dell'[articolo 16-bis, comma 3, del Tuir](#) che prevede una detrazione del 50% calcolata sul 25% del prezzo di acquisto dell'immobile, entro un importo massimo di 96.000 euro, ripartita in 10 quote costanti annuali.

Analogamente nel caso di realizzazione di **box pertinenziale**, anche a proprietà comune, acquistato contestualmente all'immobile agevolato, il contribuente potrà beneficiare:

- **sia della detrazione del 50% dell'Iva sull'acquisto;**
- **sia della detrazione** spettante ai sensi dell'[articolo 16-bis, comma 1, lett. d\) del Tuir](#) pari al **50% del costo di realizzazione** documentato dall'impresa.

Tuttavia, viene precisato che **non è possibile comunque far valere due agevolazioni sulla medesima spesa**, quindi, le detrazioni di cui agli [articoli 16-bis, comma 3](#) e [16-bis, comma 1, lettera d\) del Tuir](#), **non possono essere applicate anche all'Iva per la quale il contribuente si sia avvalso della detrazione ex [articolo 1, comma 56, della Legge 208/2015](#).**

Esempio

Un contribuente acquista nell'anno 2016 da un'impresa di ristrutturazione un'unità immobiliare, con le agevolazioni "prima casa", **all'interno di un fabbricato interamente ristrutturato**, al prezzo di 250.000 euro + Iva al 4% per 10.000 euro, per un totale di 260.000 euro. Il contribuente potrà beneficiare:

- della detrazione ex [articolo 1, comma 56, della Legge 208/2015](#), pari al 50% dell'Iva pagata sull'acquisto dell'immobile, pari a: **euro 10.000*50% = euro 5.000**
- della detrazione, spettante ai sensi dell'[articolo 16-bis, comma 3, del Tuir](#), del 50% calcolato sul 25% **del costo dell'immobile rimasto a suo carico**, pari a:

$(260.000 - 5.000) * 25\% = \text{euro } 63.750$

Su tale importo sarà possibile calcolare la detrazione del 50%:

$63.750 * 50\% = \text{euro } 31.875$

Nell'ambito del **modello 730/2017** è stato inserito nella **sezione III-C del quadro E** il nuovo **rigo E59**, dove andranno indicati:

- in **colonna 1**: il **numero della rata** (per l'anno 2016 sarà pari a 1);
- in **colonna 2**: l'**importo dell'Iva pagata all'impresa da cui è stato acquistato l'immobile**.

Riprendendo i dati dell'esempio precedente, il rigo E59 sarà così compilato:

E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA		IMPORTO IVA PAGATA	
		1	2	1	2
		1		10.000	,00

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

IL MODELLO UNICO DELLE PERSONE FISICHE E LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Scopri le sedi in programmazione >

Firm, Company, Corporation: come tradurre 'società' in inglese

di **Stefano Maffei**

In un [precedente numero di questa rubrica](#) ho trattato il tema della traduzione in inglese dell'espressione **studio professionale**. Come sapete, la mia proposta di traduzione è *firm*: di conseguenza utilizzerai *law firm* per lo **studio legale** e *accounting firm* per lo **studio di commercialisti**. Il termine *firm* può andare bene anche per uno studio associato di **ingegneri** o altri professionisti: per esempio è corretto scrivere *An engineering firm is a business made up of professional engineers and consultants. These firms often specialize in construction, transportation, and environmental services* (servizi connessi a questioni **ambientali**).

Potrà tuttavia capitarvi di imbattervi nel vocabolo *firm* anche nel suo significato più ampio di **azienda** o **attività d'impresa**, sostanzialmente identico a quello di *business entity*. In questa prospettiva *a firm is a an organizational entity involved in the provision of goods and services to consumers* (impegnata nella produzione di **beni e servizi** per i consumatori).

A dire il vero, per evitare sovrapposizioni, io preferisco distinguere le *legal entities* (che è la mia traduzione preferita per **persone giuridiche**) in *non-profit entities* (oppure, se preferite, *charitable entities*) e *business entities* (le imprese **commerciali**). Tra queste ultime distinguerei le *partnerships* (le c.d. **società di persone**) e le **companies** (le **società commerciali**). Utilizzerei invece il termine *corporation* solo nel momento in cui la società commerciale assume una dimensione piuttosto grande.

Ciò detto, ecco alcune frasi utili in versioni diverse, adatte proprio a *firm* e *company*.

A proposito del luogo in cui opera l'attività potremmo usare *my firm is located in the city center of Milan* (il mio studio si trova al centro di Milano), mentre nel caso di una società utilizzeremo *the company's headquarters is located in Salzburg, Switzerland*.

A proposito delle aree di attività suggerisco *our firm gives advice in several practice areas* (il nostro studio **offre consulenza/fornisce pareri** in diverse **aree di attività**) oppure, per le società, *our company manufactures and markets robots for the automotive industry* (la nostra società **produce e commercializza** robot per l'industria automobilistica).

Per iscriverti al **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (28 agosto-2 settembre 2017) visitate il sito www.eflit.it.



in collaborazione con



Master di specializzazione

Legal and Financial English online

Scopri di più